

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3336 del 29/06/2023
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. con sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700. Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3453 del 29/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700. Modifica sostanziale** dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i..

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** è in possesso di autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa all'impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700**;
- con documentazione acquisita in data 04.07.2022, ai PG n. 110155-110156 del 04.07.2022, la ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** chiede modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta, riguardante in particolare i seguenti aspetti:
 - ampliamento dell'impianto mediante realizzazione di un piazzale impermeabilizzato dedicato alla messa in riserva dei rifiuti e al transito degli automezzi completa dei sottoservizi (rete delle acque di prima pioggia e rete delle acque di dilavamento) con conseguente modifica dell'autorizzazione allo scarico e dell'impatto acustico;
 - richiesta di avvio dell'operazione di messa in riserva R13 su un nuovo codice EER 17.06.04 “materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03”;
 - redistribuzione dei quantitativi parziali di rifiuti, destinati alle differenti operazioni (D15, R3, R12 ed R13), senza variare i quantitativi annuali totali autorizzati in ingresso in impianto;
 - richiesta di adeguamento autorizzativo della portata del sistema di filtrazione in corrispondenza del punto di emissione E1 — MACINATURA RIFIUTI PLASTICI 040109 dell'area già autorizzata, con conseguente modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - inserimento dei codici *EER 191201, 191204, 191207 e 160214* in uscita dalle operazioni *R13-R12* eseguite sui codici *EER 040109, 150102 e 150106*;
 - revisione dell'istruzione operativa “Procedura di gestione codici specchio” al fine di snellire ed ottimizzare la gestione dei RAEE;
- la domanda presentata comprende la modifica dei seguenti titoli autorizzativi:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95.

Dato atto che l'impianto è stato sottoposto a:

- procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) a seguito di una precedente modifica. Tale procedura si è conclusa con esito favorevole, con la non assoggettabilità a VIA, con Delibera di Giunta Regionale n. 1074-2012 del 30/07/2012.
- procedura di Valutazione Ambientale Preliminare, in ottica di attuare gli interventi di modifica in oggetto. Procedura conclusasi con esito favorevole, ossia di non assoggettabilità a Screening, con nota della Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, Prot. 12/04/2022.0368251.U del 12/04/2022.

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 117752 del 15.07.2022;
- la nota PG n. 147545 del 09.09.2022, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 06.10.2022;
- la nota PG n. 148650 del 12.09.2022, con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti e impatto acustico;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 06.10.2022, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Considerata la nota PG n. 16441 del 07.10.2022, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 06.10.2022;

Atteso che, con nota PG n. 175621 del 25.10.2022, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 06.10.2022, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 211235 del 23.12.2022, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e ha chiesto in particolare le seguenti ulteriori modifiche:

- rilascio del titolo edilizio per la realizzazione delle opere di ampliamento all'interno dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- riduzione della portata dello scarico da 20 l/s a 15 l/s e richiesta di deroga sui limiti per i seguenti parametri: BOD, COD e Azoto Ammoniacale;

Tenuto conto che con nota PG n. 3614 del 10.01.2023 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 15.02.2023;

Dato atto che l'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, con mail del 29.09.2022 e del 03.02.2023, in merito alla matrice scarichi, esaminata l'intera documentazione presentata dalla ditta, ha precisato quanto di seguito riportato:

- è prevista la realizzazione di due nuovi scarichi, rispettivamente di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento, recapitanti in pubblica fognatura di competenza Comunale (su parere del Gestore del SII);
- i relativi scarichi di acque di seconda pioggia, che non necessitano di alcun tipo di trattamento, recapitano in corpo idrico superficiale e non necessitano di autorizzazione, così come previsto da quanto disposto all'art. 113 di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., regolamentato a livello regionale dalle DGR n. 286/05 e n. 1860/2006;

Viste:

- la nota acquisita al PG n. 27443 del 15.02.2023 con cui Hera S.p.a ha trasmesso il parere di competenza favorevole con prescrizioni, in merito alla modifica dell'autorizzazione allo scarico, ammettendo una portata ridotta da 20 l/s a 15 l/s e accettando le richieste di deroga proposte dalla ditta sui seguenti parametri: BOD; COD e Azoto Ammoniacale;
- la nota acquisita al PG n. 27661 del 15.02.2023 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso il parere definitivo favorevole sulla valutazione progetto nel quale è precisato che prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando stesso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11;

Dato atto che nella seduta tenutasi il 15.02.2023 la Conferenza ha deciso di aggiornare i lavori ad una successiva seduta, al fine di acquisire da parte dell'azienda specifici approfondimenti relativamente al titolo edilizio e alle emissioni in atmosfera;

Vista la nota acquisita al PG n. 28971 del 17.02.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpaè ha confermato quanto detto in Conferenza e si è così espresso:

- relativamente alla matrice rifiuti, l'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione, tenuto conto della relativa documentazione integrativa presentata, risulta completa ed esaustiva, tale quindi da essere valutata positivamente, subordinatamente alle prescrizioni riportate nello stesso;
- in merito alla matrice rumore, l'istanza è risultata completa ed esaustiva ai fini del completamento valutativo della stessa, pertanto viste le valutazioni del T.C.A. nelle quali è evidenziato il rispetto sia dei limiti di immissione assoluti che differenziali, non si rilevano elementi ostativi e si esprime parere favorevole;

Vista la nota acquisita al PG n. 29152 del 17.02.2023, con cui il Comune ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa relativa alla SCIA n. 20/SCIA/2023 del 10.01.2023, prot. 674, come anticipato nella seduta della suddetta Conferenza, nella quale precisa altresì che si tratta di SCIA con inizio lavori differito (di cui all'art. 15 della L.R. 15/13) e che con l'inizio lavori dovranno essere comunicati al Comune di Savignano sul Rubicone, il nominativo e i dati dell'impresa esecutrice dei lavori stessi;

Vista la nota PG n. 34479 del 27.02.2023, con cui è stato trasmesso alla ditta il verbale della seduta della Conferenza, chiedendo di trasmettere ad Arpaè la documentazione richiesta dal Comune indicata nella nota suddetta, nonché i chiarimenti relativi alle emissioni in atmosfera richiesti nella seduta della Conferenza;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta con nota acquisita al PG n. 53170 del 27.03.2023, in riscontro alla nota sopraccitata;

Tenuto conto che con nota PG n. 68505 del 19.04.2023 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 17.05.2023;

Vista la ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al PG n. 87060 del 17.05.2023;

Evidenziato che il Comune di Savignano sul Rubicone nella seduta del 17.05.2023, ha comunicato quanto segue:

- *“la documentazione integrativa presentata dalla ditta relativa alla SCIA ordinaria per l'ampliamento del piazzale e la relazione della tettoia risulta completa. Precisa inoltre che la*

SCIA prenderà efficacia dalla data di emanazione dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

- *le norme del P.S.C. e R.U.E. APPROVATI prevedono per l'area in oggetto:*
 - *ZONA per DEPURATORE e ISOLA ECOLOGICA;*
 - *RETE ECOLOGICA DI CONNESSIONE di cui all'art. 2.29 delle Norme di PSC;*
 - *DOTAZIONE TERRITORIALE.*
- *l'area in oggetto rispetta i requisiti di ubicazione di cui al D.Lgs. 209/03;*
- *ravvisa pertanto LA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO con le N.T.A. del P.S.C. e del R.U.E. attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività produttiva in oggetto;*
- *esprime parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con nota acquisita al PG Arpae n. 27443 del 15.02.2023;*
- *visto il parere del Servizio Territoriale di Arpae espresso nella precedente seduta della Conferenza, esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i..”;*

Visti gli esiti della seduta del 17.05.2023, nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche all'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, fatta salva l'acquisizione del parere dell'AUSL;

Vista la nota acquisita al PG n. 87917 del 19.05.2023, successivamente confermata con nota PG n. 96893/23, con cui l'AUSL Romagna ha trasmesso il parere di competenza favorevole con i limiti e le prescrizioni proposti dagli Enti convocati in conferenza e di quanto stabilito dal Dlgs 81/08 e s.m.i.;

Tenuto conto della nota acquisita al PG n. 89126 del 22.05.2023, così come integrata con nota acquisita al PG n. 90737 del 24.05.2023, con cui il Comune di Savignano sul Rubicone ha formalizzato il parere espresso in conferenza in merito alla conformità e alla compatibilità urbanistico edilizia dell'attività in oggetto;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 31.05.2023;

Vista la nota PG n. 95779 del 01.06.2023, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 17.05.2023 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati, a firma dei tecnici incaricati o del legale rappresentante:

- Istruzione operativa gestione codici specchio rev. 04 del 09.02.2022 (PG n. 110156/22), a firma del legale rappresentante;
- Relazione tecnica, Rev. 01 (PG n. 211235 del 23.12.2022), come rettificata con nota acquisita al PG n. 87060 del 17.05.2023;
- Planimetria dei flussi Rifiuti - Emissioni in atmosfera, Tav. 2, Rev. 02, scala 1:500, (PG n. 53170 del 27.03.2023);
- Planimetria delle Reti fognarie e particolari, Rev. 2, a scala 1:500 e 1:50 (PG n. 53170 del 27.03.2023);
- Planimetria Viabilità cantiere, Rev. 01, a scala 1:500, a firma dei tecnici incaricati (PG n. 53170 del 27.03.2023);

- Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio Rev. 01 (PG n. 53170 del 27.03.2023);
- Planimetria interventi IPRIPI Rev. 01, a scala 1:500-1:50, a firma dei tecnici incaricati e datata Giugno 2022 (PG n. 53170 del 27.03.2023);
- Planimetria dei Vincoli Rev. 01, a firma dei tecnici incaricati e datata Giugno 2022 (PG n. 53170 del 27.03.2023);

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato altresì che alla luce delle modifiche in esame si rende necessario aggiornare l'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpaie ai sensi della D.G.R. 1991/03;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, quanto segue:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per le operazioni di stoccaggio D15-R13 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €) per rifiuti non pericolosi, e per 250,00 €/t (con un importo minimo pari a 30.000,00 €) per i rifiuti pericolosi;
- per le operazioni di recupero R3-R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 presso l'impianto sarà pari a 1.000 t, che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi sottoposti a deposito preliminare D15 presso l'impianto sarà pari a 2,5 t e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato alle operazioni di recupero R12 e R3 sarà complessivamente pari a 72.060 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a € 1.034.720,00, corrispondente alla somma delle seguenti voci:

- $1.000 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = € 140.000,00$ (per le operazioni R13 e D15 sui rifiuti non pericolosi);
- $2,5 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} = € 625,00$ (da adeguarsi al minimo previsto pari a 30.000 € per le operazioni R13 e D15 sui rifiuti pericolosi);
- $72.060 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = € 864.720,00$ (per le operazioni R3-R12 sui rifiuti non pericolosi);

Evidenziato inoltre che la ditta **IL SOLCO Soc. Coop. a r.l.** risulta in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata in data 25.05.2021 da IMQ e avente validità fino al 29.01.2024, acquisita in data 09.06.2021 prot. n. 90696/21, e che pertanto, conformemente alla L. n. 1/2011, l'ammontare della garanzia finanziaria sopra calcolato deve essere ridotto nella misura del 40%;

Dato atto, pertanto, che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpaie a per l'esercizio dell'impianto è pari a: $1.034.720,00 \text{ €} \times 0,6 = € 620.832,00$;

Visto il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027", approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'area oggetto di ampliamento

è localizzata in area disponibile per la localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamato il sopraccitato parere del Comune di Savignano sul Rubicone, acquisito al PG n. 90737 del 24.05.2023, favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici;

Acquisito al PG n. 84678 del 15.05.2023 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.**;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 08.06.2023, **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*”;

Ritenuto pertanto congruo accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l., modificando l'autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi;

Ritenuto opportuno aggiornare gli Allegati A, B, C a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendoli integralmente con gli allegati al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 14/2023, avente ad oggetto "*Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione*";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

- 1) **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i., di titolarità della ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.**, con sede legale e impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700** come di seguito riportato;

- 2) **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
- i) modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
 - ii) modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
 - iii) modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura (Allegati C e C1);
 - iv) parere sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
 - v) SCIA con inizio lavori differito (art. 15 L.R. 15/13);
- 3) **di dare atto che la SCIA con inizio lavori differito prende efficacia a decorrere dalla data del presente atto:**
- 4) **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i.:
- l'allegato **A "Gestione rifiuti"**;
 - l'Allegato **B "Emissioni in atmosfera"**;
 - l'Allegato **C "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia" e la relativa planimetria C1**;
- 5) **di dare atto** che l'**Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato C e la relativa planimetria Allegato C1** alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i.;
- 6) **di precisare** che il Comune di Savignano sul Rubicone nella seduta della Conferenza dei Servizi del 17.05.2023, visto il parere del Servizio Territoriale di Arpae reso nella precedente seduta del 15.02.2023, ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;
- 7) **di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:**
- a) dovranno essere tempestivamente comunicate ad Arpae, Comune ed AUSL la data di inizio e quella di fine lavori relativi all'ampliamento;
 - b) con l'inizio lavori dovranno essere comunicati al Comune di Savignano sul Rubicone, il nominativo e i dati dell'impresa esecutrice dei lavori stessi;
 - c) **l'attività di cantiere non potrà in alcun modo interferire con il normale svolgimento dell'attività di recupero rifiuti.** Qualora ciò si verificasse, l'attività di recupero rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
 - d) eventuali varianti in corso d'opera non sostanziali rispetto alla normativa edilizia dovranno essere comunicate al Comune e ad Arpae, fatta salva la necessità di avviare il procedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06; le eventuali varianti in corso d'opera sostanziali dovranno essere procedute ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 mediante modifica dell'autorizzazione;
 - e) l'attività di gestione rifiuti nella nuova configurazione potrà essere avviata a decorrere dalla data di presentazione al Comune, e per conoscenza ad Arpae, della SCCEA completa della documentazione prevista dall'art. 23 comma 3 della L.R. 15/2013 e previa accettazione da parte di Arpae della garanzia finanziaria conseguente alle modifiche richieste di cui al successivo punto 8;
 - f) prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è inoltre tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;

- g) fino alla comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria, restano autorizzati i quantitativi e i codici dei rifiuti di cui alla Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15, e s.m.i.;
- 8) di **stabilire** che, nel termine perentorio di **60 giorni** a decorrere dal 01.09.2023 conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 61/23, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli importi del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 620.832,00**.
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i. maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**;
- 9) di **precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15, e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta**;

- 10) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 11) **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 12) **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 13) **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - gli adempimenti previsti in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 1074 del 30.07.2012;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i. e dal D.Lgs. 49/14 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
- 14) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 15) **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- 16) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ad Hera S.p.A., al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

**La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti***

*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone (FC) – Via Rubicone Destra, 1700**, alle seguenti prescrizioni:

- 1) i rifiuti in ingresso al suddetto impianto, le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché i quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

<i>EER</i>	<i>Elenco Europeo Rifiuti</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</i>	
A	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	1.000 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A e B)	11.833 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A, B e C)
	040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura			
	150101	imballaggi di carta e cartone			
	150102	imballaggi di plastica			
	150103	imballaggi in legno			
	150106	imballaggi in materiali misti			
	150109	imballaggi in materia tessile			
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
	160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303			
	170201	legno			
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi			
	200101	carta e cartone			
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133				

	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
	200303	residui della pulizia stradale			
	200307	rifiuti ingombranti			
B	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13		
	020103	scarti di tessuti vegetali			
	030101	scarti di corteccia e sughero			
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104			
	040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo			
	040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			
	040221	rifiuti da fibre tessili grezze			
	040222	rifiuti da fibre tessili lavorate			
	080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
	090110	macchine fotografiche monouso senza batterie			
	100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905			
	100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907			
	101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro			
	120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi			
	120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			
	120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			
	120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
	160103	pneumatici fuori uso			
	160117	metalli ferrosi			
160118	metalli non ferrosi				
160120	vetro				

160122	componenti non specificati altrimenti			
160605	altre batterie e accumulatori			
170101	cemento			
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			
170201	legno			
170202	vetro			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			
170401	rame, bronzo, ottone			
170402	alluminio			
170403	piombo			
170404	zinco			
170405	ferro e acciaio			
170406	stagno			
170407	metalli misti			
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503			
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce alla voce 170505			
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801			
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi			
191202	metalli ferrosi			
191203	metalli non ferrosi			
191204	plastica e gomma			
191205	vetro			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206			
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense			
200110	abbigliamento			

	200111	prodotti tessili			
	200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
	200201	rifiuti biodegradabili			
	200203	altri rifiuti non biodegradabili			
C	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	R13-D15	2,5 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)	
	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi			
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi			
D	040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13-R12	500 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga D)	28.000 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga D)
	150102	imballaggi di plastica			
	150104	imballaggi metallici			
	150106	imballaggi in materiali misti			
	150107	imballaggi di vetro			
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	191208	prodotti tessili			
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211			
	200102	vetro			
	200139	plastica			
	200140	metalli			
	200301	rifiuti urbani non differenziati			
	200307	rifiuti ingombranti			
E	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R3	500 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga E)	44.060 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga E)
	070213	rifiuti plastici			
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici			

150101	imballaggi di carta e cartone			
150102	imballaggi di plastica			
150103	imballaggi in legno			
150105	imballaggi compositi			
150106	imballaggi in materiali misti			
160119	plastica			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305			
170203	plastica			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
191201	carta e cartone			
191204	plastica e gomma			
200101	carta e cartone			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137			
200139	plastica			
200302	rifiuti dei mercati			
200307	rifiuti ingombranti			

- 2) il quantitativo di rifiuti speciali **non pericolosi** di cui alla **riga A** conferibili giornalmente all'impianto non può superare la soglia individuata al punto B.2.47 dell'Allegato B.2 alla L.R. 4/18 e s.m.i., pari a 40 tonnellate/giorno;
- 3) l'impianto di macinazione e il relativo impianto di abbattimento delle polveri ad ogni cambio della tipologia di materiali lavorati (plastiche - cavi elettrici) dovrà essere completamente pulito da eventuali residui provenienti dalle precedenti lavorazioni al fine di evitare contaminazioni fra rifiuti con caratteristiche diverse;
- 4) il rifiuto prodotto dall'impianto di abbattimento delle polveri posto sull'impianto di macinazione della plastica e dei cavi elettrici deve essere mantenuto separato a seconda delle due tipologie di materiali lavorati. Detto rifiuto dovrà essere stoccato separatamente e provvisto di idonea etichettatura con indicato il codice EER appropriato a cui dovrà essere affiancata l'indicazione del relativo processo produttivo di provenienza, quale ad esempio:
rifiuto codice EER XXXXXX da macinazione cavi elettrici – Rifiuto codice EER XXXXXX da macinazione plastiche;
- 5) la ditta, come previsto dalla normativa vigente, al rifiuto proveniente dall'impianto di

abbattimento delle polveri dell'impianto di macinazione della plastica e dei cavi elettrici dovrà attribuire il codice EER adeguato, supportato da adeguati accertamenti analitici qualora gli venga attribuito il codice EER 191212 specularmente non pericoloso. In particolare si evidenzia che a seguito di diversi accertamenti analitici effettuati da Arpae, detto rifiuto quando proveniente dalla macinazione dei cavi elettrici, è risultato sempre con concentrazioni di piombo superiori allo 0,5% soglia oltre il quale il rifiuto viene classificato pericoloso;

- 6) per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici "EER a Specchio", la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto secondo la normativa vigente;
- 7) in relazione all'attività di produzione tramite estrusione di profilati plastici con l'utilizzo di End of waste prodotti internamente, potranno essere utilizzati unicamente scarti provenienti dalla produzione industriale privi di ftalati;
- 8) i materiali provenienti dai rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R3, ad eccezione dei rifiuti di carta e cartone, ai quali si applicano le prescrizioni dai punti 10 e 11 sotto riportati, dovranno soddisfare i requisiti previsti dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle normative tecniche specifiche vigenti (UNI EN specifiche, ecc.) indicate dalla ditta nella colonna "accertamenti analitici e tecnici" della tabella presentata con nota prot. 37374 del 17.04.2015, e conservata agli atti. Le norme tecniche e tutta la documentazione attestante la conformità alle norme tecniche specifiche quali gli accertamenti tecnici e analitici effettuati sui singoli lotti per l'ottenimento di End of waste dovranno essere conservate in azienda a disposizione degli organi di vigilanza;"
- 9) i rifiuti di carta e cartone classificati con EER 150101, 150105, 150106, 191201, 200101 devono essere gestiti conformemente al D.M. 188/20. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R3 su tali rifiuti cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato come "**carta e cartone recuperato**" se soddisfa i criteri di cui all'art. 3 del D.M. 188/20. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. 188/20, il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata **ad Arpae – SAC e Arpae - Servizio Territoriale**. Qualora il materiale non presenti i requisiti richiesti resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
- 10) la suddetta operazione di recupero R3 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 188/20, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto **comunicata** tempestivamente ad Arpae **ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 11) dovrà essere possibile visualizzare in tempo reale dal software gestionale della ditta il quantitativo del rifiuto stoccato ai fini R13-R3 EoW, dei Lotti EoW in formazione e dei Lotti EoW formati per le diverse linee di lavorazione;
- 12) una volta formato un lotto di EoW, esso avrà un limite temporale massimo di deposito di 12 mesi, decorsi i quali il materiale torna ad essere qualificato come rifiuto;
- 13) la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali in carta e cartone e la conseguente acquisizione della qualifica di End of Waste potrà avvenire solo in seguito alla attestazione di conformità dell'intero lotto. Nessuna frazione del lotto potrà lasciare l'impianto come EoW prima di detta attestazione;
- 14) i diversi lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro,

opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa scheda di Conformità;

- 15) non potranno mai essere ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da raccolta indifferenziata ai fini della produzione di EoW carta e cartone (come previsto dal D.M. 188/2020);
- 16) il Documento di Trasporto (DDT) dovrà contenere anche le informazioni relative all'identificazione dello/degli specifico/i lotto/i trasportato/i (n° lotto ed anno);
- 17) l'operazione di messa in riserva R13 può ricomprendere anche le attività di selezione e cernita, qualora compatibili con le caratteristiche dei rifiuti stessi, purché le stesse non portino alla produzione di rifiuti con codice EER differente da quello di partenza, al netto di quote residuali di sovrallo;
- 18) i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
- 19) i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
- 20) la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui verranno ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;
- 21) l'area di stoccaggio degli pneumatici dovrà sempre essere mantenuta coperta, eccetto durante le operazioni di carico/scarico, le quali comunque non dovranno essere effettuate in presenza di pioggia;
- 22) le aree servite dal sistema di drenaggio delle acque di prima pioggia non potranno essere utilizzate per operazioni quali scarico e selezione dei rifiuti, ma esclusivamente per il transito di mezzi e operatori;
- 23) il tempo di permanenza massimo del rifiuto organico putrescibile all'interno non potrà superare i 2 giorni, calcolati a partire dall'ingresso in impianto del rifiuto; i relativi containers dovranno essere chiusi al termine di ogni giornata lavorativa;
- 24) i rifiuti in ingresso non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno, fatto salvo quanto disposto al punto precedente per il rifiuto organico putrescibile;
- 25) tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti (sia quelli ritirati che quelli prodotti), sia pericolosi che non pericolosi, dovranno essere dotati di etichette/cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, che segnali la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti. In particolare detta segnaletica dovrà riportare le caratteristiche identificative del rifiuto: codice EER, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolosità. Qualora la messa in riserva e/o il deposito preliminare non avvenga all'interno di contenitori, l'area/zona di stoccaggio dovrà essere chiaramente identificata con apposita segnaletica così come sopra indicato;
- 26) tutte le aree/zone o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli end of waste dovranno essere dotati di segnaletica che identifichi in modo univoco detti materiali e richiami la/e norma/e tecnica di riferimento e il lotto di appartenenza;
- 27) l'attività artigianale di estrusione delle materie plastiche presente all'interno del sito di trattamento dei rifiuti deve essere svolta, sia come stoccaggio delle materie prime utilizzate che come stoccaggio dei prodotti finiti esclusivamente all'interno del locale identificato nella planimetria autorizzata e adiacente al locale denominato "area 1-A". E' vietata qualsiasi

promiscuità fra le due attività;

- 28) tutti i rifiuti che possono, per loro natura, produrre percolati dovranno essere ritirati e stoccati in container/contenitori a tenuta stagna, protetti dagli agenti atmosferici e stoccati nelle piazzole impermeabilizzate indicate nelle planimetrie di lay-out autorizzate;
- 29) i rifiuti RAEE pericolosi con codice EER 160213*, 200123* e 200136* devono essere separati fisicamente dai rifiuti RAEE non pericolosi. Pertanto dovrà essere interposta fra le due aree di stoccaggio (area 5 B - RAEE pericolosi e area 5 A - RAEE non pericolosi) una barriera, anche di tipo mobile, che mantenga fisicamente separate le due tipologie di rifiuti;
- 30) tutti i rifiuti polverulenti devono essere stoccati in contenitori (container, big bag, ecc.) chiusi, in grado di impedire la diffusione delle polveri nell'ambiente, protetti dagli agenti atmosferici e stoccati nelle piazzole impermeabilizzate indicate nelle planimetrie di lay-out autorizzate;
- 31) i rifiuti RAEE pericolosi con codice EER 160213*, 200123* e 200136* che a seconda delle caratteristiche del rifiuto possono essere destinati sia ad operazioni di smaltimento D15 che ad operazioni di recupero R13 devono essere mantenuti separati fra di loro e contraddistinti con apposita segnaletica;
- 32) i rifiuti con il medesimo codice EER, che a seconda delle caratteristiche del rifiuto possono essere destinati sia ad operazioni di smaltimento D15 che ad operazioni di recupero R13/R3, devono essere mantenuti separati fra di loro e contraddistinti con apposita segnaletica;
- 33) i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero (R12 e R3) del rifiuto in ingresso devono essere stoccati in aree/contenitori dedicate, segnalate da idonee etichette/cartellonistica, ben visibili per dimensione e collocazione, che indichi la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti. In particolare detta segnaletica dovrà riportare le caratteristiche identificative del rifiuto: codice EER, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolosità;
- 34) la gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel "Manuale operativo gestione rifiuti integrata", Rev. 07 del 12.04.2021 e nel rispetto della suddivisione dell'impianto negli specifici settori, così come individuati nella planimetria generale con settori di lavorazione "Tavola unica – Elaborato planimetrico" (elaborato n. 7 della premessa narrativa), nonché nella planimetria denominata " Tav. U – Area 1-A, scala 1:100" (PG n. 165313 del 16.11.2020), e nella planimetria denominata "Deposito RAEE Area 5" (PG n. 37375 del 17.04.2015), nonché della Planimetria dei flussi Rifiuti - Emissioni in atmosfera, Tav. 2, Rev. 02 (PG n. 53170/23);
- 35) tutti i rifiuti gestiti sui piazzali esterni o all'interno dei capannoni, che a seguito delle lavorazioni a cui vengono sottoposti, quali movimentazione, stoccaggi in cumuli, cernita, ecc. possono produrre polveri diffuse devono essere mantenuti umidificati mediante un idoneo impianto di nebulizzazione;
- 36) in prossimità dell'area di stoccaggio delle batterie dovrà essere presente idoneo materiale neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di perdite accidentali;
- 37) la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;
- 38) la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
- 39) la ditta dovrà verificare l'integrità delle strutture e delle pavimentazioni, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza, i requisiti ottimali di esercizio;

40) alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- c) deve essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del sito. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte Quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento sito in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via Rubicone Destra n. 1700, è in possesso di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15. La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato B).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le modifiche richieste riguardano i seguenti aspetti:

- la ditta intende realizzare una nuova area esterna, asfaltata e impermeabilizzata, per lo stoccaggio rifiuti e deposito containers;
- in questa nuova area saranno localizzate le nuove emissioni diffuse di polveri, derivanti dallo stoccaggio di rifiuti misti e di legno, e di sostanze odorogene, derivanti dallo stoccaggio in n. 2 containers di rifiuti organici e indifferenziati provenienti dalle raccolte porta a porta dei Comuni del Rubicone;
- richiesta di aumento del valore di portata dell'emissione convogliata autorizzata E1 "Sistema filtraggio sgusciatura cavi elettrici e macinazione cassette in plastica" da 7.500 Nmc/h a 25.000 Nmc/h.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni:

- nella nuova area esterna saranno stoccati i seguenti materiali:
 - pneumatici (stoccati sotto apposita tettoia di copertura per proteggerli dagli agenti atmosferici)
 - legno
 - vetro
 - rifiuti misti

Inoltre sono previste aree di deposito containers, cestoni e big-bags, e aree per la selezione e per il posizionamento delle presse/containers a tenuta stagna per il trasbordo temporaneo dei rifiuti organici e indifferenziati provenienti dalle raccolte porta a porta dei comuni del bacino Cesenate;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti saranno delimitate da muri prefabbricati: il muro di separazione delle aree di stoccaggio dalla confinante area del depuratore di HERA spa sarà realizzato in cca, di altezza 2,4 m, mentre i setti a separazione delle varie aree di deposito saranno realizzati con blocchi QBlock in cls REI 120;
- la ditta ha individuato tre aree di stoccaggio quali potenziali fonti di emissioni diffuse:
 - area di stoccaggio di rifiuti misti (rifiuti misti di costruzione e demolizione, imballaggi misti) e area di stoccaggio legno, quali potenziali fonti di emissioni diffuse di polveri;
 - area di stoccaggio dei containers per il trasbordo temporaneo dei rifiuti organici e indifferenziati, quale potenziale fonte di emissioni diffuse di sostanze odorigene;
- rifiuti misti e legno:
 - al fine di contenere la diffusione di polveri sia in fase di movimentazione che di stoccaggio, la ditta ha proposto l'installazione di ugelli irrigatori, preferiti agli ugelli nebulizzatori in quanto, tenuto conto delle caratteristiche dei materiali e dell'area da bagnare (circoscritta e confinata da muri), permettono una bagnatura maggiormente selettiva e quindi più efficiente; gli ugelli saranno azionati manualmente dagli addetti alla gestione del piazzale prima dell'inizio dello scarico degli di rifiuti potenzialmente polverosi, procedura questa che non sarà attivata in caso di precipitazione atmosferiche; gli ugelli irrigatori saranno posizionati sui muri perimetrali e di contenimento dei rifiuti, come indicato nella planimetria denominata "Planimetria flussi, rifiuti ed emissioni in atmosfera" (Allegato 2, Tavola 2) allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 25/03/2023 acquisita al prot. n. PG/2023/53170 del 27/03/2023.
Ritenute adeguate le soluzioni proposte dalla ditta, si ritiene di confermare in sostanza la prescrizione riportata al punto 1. lettera a) del paragrafo C dell'allegato B "emissioni in atmosfera" alla precedente autorizzazione unica n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15, adeguandola con l'indicazione della nuova area di stoccaggio rifiuti: "*Tutti i rifiuti gestiti sui piazzali esterni, che a seguito delle lavorazioni a cui vengono sottoposti, quali movimentazione, stoccaggi in cumuli, cernita, ecc., possono produrre polveri diffuse devono essere mantenuti umidificati mediante i sistemi di bagnatura individuati nella planimetria "Planimetria flussi, rifiuti ed emissioni in atmosfera" (Allegato 2, Tavola 2) allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 25/03/2023 acquisita al prot. n. PG/2023/53170 del 27/03/2023 (ugelli nebulizzatori nell'Area 2, ugelli irrigatori nell'Area 7)*";
- rifiuti organici e indifferenziati:
 - come indicato nella planimetria "Planimetria flussi, rifiuti ed emissioni in atmosfera" (Allegato 2, Tavola 2) allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 25/03/2023 acquisita al prot. n. PG/2023/53170 del 27/03/2023, in apposita area confinata da muri saranno posizionati 2 containers con coperchio affiancati, che saranno riempiti tramite un nastro trasportatore su ruote dotato di vasca di raccolta dell'eventuale percolato prodotto. In merito al contenimento delle emissioni odorigene la ditta segnala le seguenti azioni:
 - Il trasbordo dei rifiuti dagli automezzi al nastro trasportatore e quindi ai containers è effettuato sotto la supervisione del responsabile del piazzale, eventuali cadute accidentali sono immediatamente recuperate manualmente dagli addetti presenti (autisti/supporti);
 - le medesime precauzioni saranno adottate la pulizia a seguito di spostamento dei containers, qualora si rilevi la presenza di rifiuto a terra;
 - nello stabilimento viene effettuato più volte al giorno lo spazzamento manuale del piazzale, a volte anche tramite l'ausilio di un muletto attrezzato con opportune spazzole, ma sempre a supporto dello spazzamento manuale;
 - i containers saranno chiusi al termine di ogni giornata lavorativa;
 - al fine di contenere le emissioni odorigene generate dai processi fermentativi delle frazioni biodegradabili dei rifiuti organici, la ditta dichiara che "*il tempo di*

permanenza massimo del rifiuto organico all'interno dell'impianto esso verrà ridotto allo stretto necessario, ossia massimo 2 giorni calcolati a partire dall'ingresso in impianto del rifiuto e non dal riempimento del container";

- sarà predisposto un sistema automatico di irrorazione di enzimi (catalizzatori biologici che favoriscono i processi di degradazione batterica del materiale organico), con gli ugelli posizionati a valle del nastro trasportatore al fine di garantire una ripartizione omogenea del prodotto sulle pareti del container stesso e sulla sostanza organica posta all'interno dei cassoni a tenuta stagna; il sistema di irrorazione sarà attivato manualmente al posizionamento del container vuoto e automaticamente ogni 2 ore durante la fascia oraria lavorativa (dalle ore 7,00 alle ore 19,00), tramite temporizzatore collegato al plc o direttamente alla pompa di distribuzione.

Preso atto delle azioni che la ditta intende intraprendere, si ritiene di stabilire le seguenti prescrizioni:

- i container a tenuta stagna per il trasbordo temporaneo dei rifiuti organici e indifferenziati provenienti dalle raccolte porta a porta, come individuati nella "Planimetria flussi, rifiuti ed emissioni in atmosfera" (Allegato 2, Tavola 2) allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 25/03/2023 acquisita al prot. n. PG/2023/53170 del 27/03/2023, dovranno essere chiusi al termine di ogni turno di lavoro;
 - i rifiuti organici stoccati nei container dovranno essere allontanati entro 48 ore dal loro ingresso in impianto;
 - eventuali imbrattamenti del piazzale durante le fasi di carico e di spostamento dei containers dei rifiuti organici dovranno essere prontamente raccolti;
- aumento del valore di portata dell'emissione E1:
- la ditta evidenzia che l'impianto di aspirazione è dotato di un selettore per modulare e ridurre la portata di funzionamento, al fine di mantenerla sotto il limite autorizzato;
 - la portata ottimale per il funzionamento del filtro a maniche, come evidenziato anche dalla scheda tecnica del costruttore, è pari a 25.000 Nmc/h; tale adeguamento permetterà anche di avere una maggiore efficienza nella captazione e aspirazione delle polveri prodotte, quindi con un miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Valutato positivamente quanto evidenziato dalla ditta, verificato che con l'aumento del valore di portata la velocità di filtrazione sarà in linea con i parametri di funzionamento ottimali indicati nei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, si ritiene di confermare i valori limite indicati nella precedente autorizzazione dal momento che non viene modificata la tipologia di lavorazione effettuata, dovrà invece essere effettuata la procedura di messa in esercizio e a regime della emissione modificata E1 per il considerevole aumento della portata, con effettuazione di tre monitoraggi di messa a regime.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 17/05/2023 ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con l'aggiornamento delle prescrizioni come sopra riportato relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 06/10/22, 15/02/23 e 17/05/23, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 04/07/2022, acquisita al protocollo di Arpae PG/2022/110155 e PG/2022/110156 del 04/07/2022, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri e di sostanze odorigene** derivanti dall'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a. Tutti i rifiuti gestiti sui piazzali esterni, che a seguito delle lavorazioni a cui vengono sottoposti, quali movimentazione, stoccaggio in cumuli, cernita, ecc., possono produrre polveri diffuse, devono essere mantenuti umidificati mediante i sistemi di bagnatura individuati nella planimetria "Planimetria flussi, rifiuti ed emissioni in atmosfera" (Allegato 2, Tavola 2) allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 25/03/2023 acquisita al prot. n. PG/2023/53170 del 27/03/2023 (ugelli nebulizzatori nell'Area 2, ugelli irrigatori nell'Area 7).
 - b. I container a tenuta stagna per il trasbordo temporaneo dei rifiuti organici e indifferenziati provenienti dalle raccolte porta a porta, come individuati nella "Planimetria flussi, rifiuti ed emissioni in atmosfera" (Allegato 2, Tavola 2) allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 25/03/2023 acquisita al prot. n. PG/2023/53170 del 27/03/2023, dovranno essere chiusi al termine di ogni turno di lavoro.
 - c. I rifiuti organici stoccati nei container dovranno essere allontanati entro 48 ore dal loro ingresso in impianto.
 - d. Eventuali imbrattamenti del piazzale durante le fasi di carico e di spostamento dei containers dei rifiuti organici dovranno essere prontamente raccolti.
2. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di selezione, vagliatura, frantumazione, macinazione di materiali plastici/cavi elettrici e di produzione di profili in plastica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – SISTEMA FILTRAGGIO SGUSCIATURA CAVI ELETTRICI E MACINAZIONE CASSETTE IN PLASTICA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	4,5 mg/Nmc

di cui:

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,18 mg/Nmc

EMISSIONE E2 – MACCHINE COSTRUZIONE TUBI IN PVC

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

3. Relativamente alla **emissione E2** la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. dovranno essere utilizzate esclusivamente materie prime e rifiuti cessati privi di ftalati;
 - b. i rifiuti cessati utilizzabili dovranno essere esclusivamente quelle prodotte internamente, derivanti da scarti della produzione industriale e non dalla raccolta stradale.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione convogliata modificata E1** e delle attività nella nuova area esterna di cui alle **emissioni diffuse**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione convogliata modificata E1**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare i monitoraggi della **emissioni E1 e E2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

9. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni convogliate** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

10. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- a. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- b. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- c. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- d. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- e. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- f. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- g. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- h. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- i. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- j. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- o parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - o piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - o protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- k. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
11. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (Cadmio Cd, Mercurio Hg, Rame Cu, Nichel Ni, Piombo Pb, Cromo (III) Cr)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

Cloruro di vinile	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
-------------------	--------------------------------------

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

ALLEGATO C
e relativa planimetria Allegato C1

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature;
- la L. 319/76 e s.m.i.
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

PREMESSE:

Dato atto che la ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** è attualmente in possesso dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i. per l'impianto sito in di Comune di **Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700**;

Vista la documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 04.07.2022 acquisita ai PG n. 110155-110156 del 04.07.2022 e successive modifiche e integrazioni, con cui la ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** chiede modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta;

Considerato che la presente modifica consiste nella realizzazione di un'area in ampliamento con nuove superfici di transito e stoccaggio rifiuti per un totale di 5920 mq, comprensiva della relativa rete di raccolta e trattamento delle acque;

Considerato che il recapito finale delle acque reflue derivanti dall'area in ampliamento e da quelle esistenti è il torrino piezometrico di nuova realizzazione in testa all'impianto di depurazione;

Vista la nota acquisita al PG Arpae n. 27443 del 15.02.2023, con cui Hera S.p.A. ha trasmesso il parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia nel rispetto di specifiche prescrizioni relative alle modifiche apportate, rimandando per quanto non espressamente indicato, alle prescrizioni già contenute nel parere Hera S.p.A. prot. 90599/15 allegato alla Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15;

Dato atto che il Comune di Savignano sul Rubicone nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 17.05.2023 ha confermato il parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione allo scarico nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con nota acquisita al PG Arpae n. 27443 del 15.02.2023;

Precisato che lo scarico è costituito da acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia diretto al depuratore, e che pertanto rispetto ai sopraccitati pareri di Hera S.p.A. e del Comune di Savignano sul Rubicone, in accordo con gli stessi, tale aspetto è stato meglio specificato nelle prescrizioni sotto riportate;

Acquisita la planimetria relativa allo schema fognario, trasmessa dalla ditta con nota acquisita al PG Arpae n. 53170 del 27.03.2023;

Sulla base di quanto sopra esposto;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi:

AUTORIZZA

lo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia diretto al depuratore secondo lo schema fognario di cui all'allegato C1 al presente atto e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

È FATTO OBBLIGO

1. di osservare le norme del regolamento per le fognature che qui si intendono tutte richiamate;
2. di dare fedele esecuzione al progetto della fognatura interna, così come è stato approvato;
3. di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
4. di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali e comunali.

Il Comune di Savignano sul Rubicone si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a. ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b. la richiesta di revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e/o delle prescrizioni fatte all'autorità competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO:

Responsabile dello scarico	Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Rubicone Destra, 1700 - Savignano sul Rubicone
Destinazione d'uso dell'insediamento	Recupero rifiuti non pericolosi
Potenzialità dell'insediamento	5600 mc/anno - 15 l/sec
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Diretto a depuratore
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia / dilavamento / disoleatore
Impianto finale di trattamento	Bastia, Via Rubicone Destra

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Elaborato grafico "Planimetria delle Reti fognarie e particolari, Tav. 3, Rev. 2", a scala 1:500 e 1:50, acquisito al PG Arpae n. 53170 del 27.03.2023 (Allegato C1);

PRESCRIZIONI:

Lo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura, provenienti dall'insediamento di cui in premessa, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Gli scarichi derivanti dall'installazione esistente sono composti, oltre che dalle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), da: **acque reflue industriali lavaggio automezzi, caditoie interne agli edifici, acque di prima pioggia aree di transito automezzi 6900 mq e acque reflue di dilavamento aree di stoccaggio materiali inerti 800 mq.**
2. Gli scarichi derivanti dalla nuova area in ampliamento sono composti da: **acque di prima pioggia aree di transito automezzi e area stoccaggio pneumatici (area con copertura telonata copri/scopri) 2870 mq e acque reflue di dilavamento aree di stoccaggio materiali 3050 mq.**
3. Lo scarico complessivo delle acque reflue deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - a. **BOD5≤450 mg/l;**
 - b. **COD≤800 mg/l;**
 - c. **Azoto ammoniacale≤45 mg/l.**
4. La portata complessiva dello scarico S1, che comprende le acque reflue derivanti dal sito esistente e quelle della nuova area in ampliamento, deve rispettare: **5600 mc/anno - 15 l/sec.**
5. Le deroghe di cui al punto 3 sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 5600 mc/anno.
Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
6. Sugli scarichi dell'installazione esistente devono essere presenti ed in perfetta efficienza:
 - a. **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - b. **vasca prima pioggia 42,75 mc** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - c. **vasca dissabbiatore-disoleatore 23,8 mc** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prime piogge).
7. Sugli scarichi della nuova area in ampliamento devono essere presenti ed in perfetta efficienza:
 - a. **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - b. **vasca prima pioggia 20 mc** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - c. **n. 2 vasche dilavamento 45 mc cad.** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento);
 - d. **disoleatore con filtro a coalescenza 3 mc** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia).
8. Devono inoltre essere presenti, sulla linea di scarico complessiva dello stabilimento (sito esistente e ampliamento):
 - a. **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico piombato da HERA**, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO 17025:2005;
 - b. **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
9. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 8 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di

tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

10. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni** (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
11. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di una valvola di chiusura che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove.
12. Le acque reflue domestiche, che confluiscono al recapito finale unitamente alle altre acque reflue originate dello stabilimento, saranno considerate ai fini tariffari e gestionali come acque reflue industriali.
13. **La realizzazione, la gestione e manutenzione della tubazione di scarico delle acque reflue dell'insediamento, posta nell'area del depuratore Hera Spa, è a totale cura e oneri del privato.**
14. **Qualora ci siano almeno due superamenti consecutivi dei limiti allo scarico, potrà essere richiesto l'adeguamento dell'impianto di pretrattamento, il cui progetto dovrà essere presentato sotto forma di modifica dell'autorizzazione, ai fini della sua approvazione, entro sei mesi dalla richiesta.**
15. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
16. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
17. HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
18. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
19. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
20. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA

la piombatura, annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

21. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
22. La ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.
23. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
24. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.